

L'impresa parte con un solo click

Denuncia unificata per iscrizione, variazioni e cessazione attività

DI DANIELE CIRIOLI

Al via la comunicazione unica d'impresa. Entrerà a regime dal prossimo 1° ottobre come previsto dal dl n. 78/2009, dopo oltre due anni di rodaggio (la sperimentazione è partita il 19 febbraio 2008). Consentirà di avviare nuove attività con un unico adempimento, valido per tutte le amministrazioni (registro imprese, agenzia entrate, Inps, Inail), così pure per le successive variazioni e la cessazione dell'attività. L'ultimo tassello che ancora mancava alla disciplina è arrivato con la pubblicazione in Gu n. 152/2009 del dpcm 9 maggio 2009 che individua le regole tecniche sulla presentazione della nuova comunicazione e per il trasferimento dei dati tra le amministrazioni. Due le modalità di presentazione: quella telematica e quella su supporto informatico.

Obbligatoria la Pec. Con la comunicazione unica, dunque, saranno ridotti una serie di adempimenti legati all'avvio di nuove attività d'impresa e

Gli adempimenti unificati

- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva;
- domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

alle successive vicende (si veda tabella).

Nel modello di comunicazione unica va indicata la casella Pec (sta per posta elettronica certificata) corrispondente alla casella e-mail (quella certificata) dell'impresa. Servirà per riceve-

re gli esiti delle domande stesse nonché di ogni altra comunicazione o provvedimento. Se l'impresa non dispone di casella Pec lo deve dichiarare nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione

di una propria casella di posta elettronica. Perché, in tal caso, le camere di commercio provvederanno automaticamente ad assegnarne una Pec all'impresa, senza costi, ai fini della procedura della comunicazione unica.

Le modalità di presentazione. Due le modalità di presentazione della comunicazione unica: quella telematica e quella su supporto informatico (si veda tabella). Se si verifica un blocco informatico, viene invece riabilitato il modello cartaceo da presentarsi al registro delle imprese. In particolare, in caso di mancato funzionamento delle procedure informatiche dell'ufficio del registro per più di 3 ore consecutive, diventa possibile inoltrare la distinta della comunicazione unica (quella su file) stampata su carta, sottoscritta, con copia degli atti che l'accompagnano e di una dichiarazione sostitutiva (dpr n. 445/2000) attestante i motivi di mancato funzionamento. Si tenga conto, però, che nei casi di presentazione della domanda su modello cartaceo dovrà essere successi-

vamente ripetuto l'adempimento. Infatti, l'ufficio del registro delle imprese (presso cui è stata presentata la domanda cartacea) comunicherà all'impresa il venir meno della causa che ha generato l'impedimento e da tale momento l'impresa avrà tempo 5 giorni per provvedere alla sostituzione della domanda secondo la procedura standard.

Con la ricevuta si avvia l'attività. Una volta inviata la comunicazione unica, è previsto che la procedura informatica operi in via automatica un preliminare controllo delle informazioni trasmesse. In particolare, al momento del ricevimento della comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica; la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica; la consistenza e validità delle firme digitali apposte; la correttezza del recapito di Pec indicato dal mittente come casella dell'impresa; la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione; che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni predette, la comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in una specifica area riservata all'utente nel sito internet delle camere di commercio (quello prescelto per le funzioni della comunicazione unica d'impresa).

Laddove, invece, tutte le verifiche abbiano esito positivo, la comunicazione unica viene protocollata immediatamente nel sistema del registro imprese. A seguito di questa protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività.

Tale ricevuta (che è un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese) contiene tra l'altro l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione; il numero di protocollo e la data della ricevuta; denominazione, codice fiscale, partita Iva e provincia della sede dell'impresa; l'adempimento richiesto.

Se la presentazione della comunicazione unica è avvenuta mediante supporto informatico, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta.